



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DECRETO

**Oggetto:** Concessione all'utilizzo temporaneo dell'area denominata "Grande Orto Sociale" sita nel Real Polverificio Borbonico di Scafati per la realizzazione di attività di agricoltura sociale per e con persone con autismo e/o disabilità cognitive

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO CHE

- il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MIC che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- il PAP ha tra le sue finalità quella di provvedere ad una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei e dei siti periferici attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate a migliorarne la fruizione;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art.6 definisce la funzione di valorizzazione dei beni culturali identificandola nell'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- con verbale di Consegna prot. n° 5199, OFA A1020403 del 18/4/2016 l'Agenda del Demanio ha consegnato in uso governativo al Parco Archeologico di Pompei quale istituto del MIC l'area del Complesso Monumentale dell'ex Real Polverificio Borbonico di Scafati individuata catastalmente al NCEU Comune di Scafati, Fg. 25, p.lla 1888, vincolato con Decreto dell'Ufficio Centrale Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici del Mibact (ora MIC), in data 6/12/1997
- in data 11.03.2025, con nota acquisita agli atti della scrivente Amministrazione al prot. n. 0003011-A, il TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, chiedeva di poter usufruire dell'area indicata come "Grande Orto Sociale" sita nel Real Polverificio Borbonico di Scafati, al fine di porre in essere attività di agricoltura, nello specifico di orticoltura, per e con persone con autismo e disabilità cognitive, già intraprese a partire dal 2022 con la supervisione dell'Ufficio del Verde ed il contributo di ConfAgricoltura Nazionale, a seguito del premio conseguito nell'ambito del bando "Coltiviamo Agricoltura sociale 2022, e proseguite poi negli anni 2023-2024;
- con nota prot. 0003322-P del 18.03.2025 veniva nominata quale RUP del procedimento l'Arch. Claudia Buonanno;

#### PRESO ATTO CHE

- tale iniziativa ha l'obiettivo di implementare il progetto della Fattoria Sociale "Parvula Domus" avviato con successo dalla Cooperativa lo scorso anno presso l'edificio demaniale

denominato "Stazione di Pompei Valle", affidato in concessione al Tulipano, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, al fine di porre in essere attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, particolarmente rivolte a persone con autismi e/o disabilità cognitive;

- scopo della presente concessione dunque è quello di proseguire un'iniziativa volta alla formazione e l'inclusione di persone con disabilità attraverso un'esperienza di valorizzazione culturale di aree inutilizzate al fine di favorirne lo sviluppo e la promozione;
- la gestione, manutenzione e valorizzazione del verde e del paesaggio delle aree archeologiche è tra le attività su cui il Parco archeologico di Pompei sta particolarmente investendo;
- il TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, è un ente di terzo settore che all'art. 6 dello Statuto ha tra le proprie finalità la tutela, promozione e valorizzazione dei Beni Culturali;
- sussiste, dunque, l'interesse del Parco Archeologico di Pompei alla concessione degli spazi richiesti, al fine di perseguire azioni volte ad incrementare la valorizzazione e la conoscenza del Patrimonio culturale, ma anche l'educazione ambientale.

#### CONSIDERATO CHE

- il progetto denominato "Grande Orto Sociale" si appalesa sicuramente come un'ulteriore ed importante occasione di valorizzazione e fruizione del Patrimonio culturale e delle aree e degli spazi verdi nella disponibilità del Parco;
- l'evento contribuirà a diffondere la conoscenza del Real Polverificio Borbonico di Scafati, ad oggi ancora chiuso al pubblico;
- il Tulipano, attraverso la realizzazione del progetto in parola, intende perseguire finalità di inclusione sociale, di valorizzazione e di promozione culturale;
- sussistono le condizioni di cui alle lett. a) ed e) del Decreto del Ministro della Cultura n. 161 del 11.04.2023, recante "*Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della Cultura*";

In virtù di tutto quanto considerato, il Concessionario è dichiarato esente dal versamento del canone di concessione d'uso.

#### RITENUTO DI

dover -preliminarmente- stabilire che la concessione sia subordinata all'osservanza dei termini e delle prescrizioni che seguono:

- il Parco concede alla TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS in uso temporaneo ed esclusivo l'area del "Grande Orto Sociale" sita presso il Real Polverificio Borbonico di Scafati, come delineata nella planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato n.1 ), per la realizzazione del progetto "Grande orto sociale". Ogni altra

destinazione diversa dall'uso sopra descritto comporterà la revoca immediata dell'assegnazione.

- Tale concessione avrà un periodo di durata di 9 mesi, a partire dalla data di consegna degli spazi, avuto riguardo alle finalità che il Tulipano intende perseguire attraverso la realizzazione del progetto. E' espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza.

- Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente promuovendo i cicli naturali di produzione ed è vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) non ammessi dalla normativa per le coltivazioni biologiche. E' assolutamente vietato l'uso di prodotti che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di prodotti non ammessi comporterà la revoca immediata dell'assegnazione.

- Il concessionario sosterrà le spese di gestione dell'area assegnata senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

- La concessione in oggetto è subordinata all'osservanza dei termini e delle prescrizioni tecniche che seguono:

1. destinare l'area assegnata alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori secondo le specifiche indicate nell'allegato 2 del presente atto;
2. impegnarsi ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche, restando esclusa ogni responsabilità del Concedente per diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell'esercizio dell'attività del Concessionario derivante da eventuali leggi o regolamenti nonché da qualsiasi altra causa non imputabile all'Amministrazione;
3. adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di responsabilità infortunistica in materia;
4. adottare ogni misura atta a garantire la salvaguardia dell'area concessa e gli eventuali danni a persone e cose che possano derivarne, tramite la sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa RCT/RCO, per tutta la durata della concessione;
5. il Concessionario è costituito custode del bene in concessione ed è direttamente responsabile, sia verso la proprietà che verso i terzi, dell'utilizzo dell'area in uso e, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata della concessione, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi derivanti da qualsiasi causa conseguente all'utilizzazione dell'area medesima;
6. garantire che le persone coinvolte a qualsiasi titolo nel progetto utilizzino correttamente gli spazi, tenendoli integri ed in modo decoroso;
7. mantenere l'area assegnata in stato decoroso, curando l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia;
8. contribuire alla manutenzione ordinaria dell'area assegnata;

9. realizzazione di eventuali semenzai a letto caldo con struttura in legno (dimensioni 3 m x 1 m – altezza massima 45cm);
10. non costruire capanni o similari;
11. non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica se non autorizzati dal PAP;
12. non apportare nell'area innovazioni, addizioni o migliorie, senza il preventivo consenso scritto del Concedente, anche ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. In ogni caso tutti i miglioramenti, le addizioni, i mutamenti rimangano, per patto espresso, a beneficio dell'Amministrazione senza che il concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo alcuno;
13. attenersi al controllo ed alle prescrizioni tecniche impartite dal PAP relativamente svolgimento delle attività agricole che interessano l'area oggetto di concessione (Allegato n. 3), anche in corso di concessione, È comunque sempre e in ogni caso consentito l'accesso ai luoghi in concessione da parte del personale del Parco Archeologico di Pompei;
14. trasmettere prima di ogni attività, tirocinio e percorso formativo i nominativi dei componenti dell'organizzazione e dei partecipanti a qualsiasi titolo (inclusi soggetti terzi portati dalla Cooperativa);
15. le attività di coltivazione e produzioni realizzate all'interno dell'area assegnata hanno carattere non professionale e, pertanto, i prodotti ricavati non potranno essere oggetto di commercializzazione, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione. I prodotti ottenuti dalla coltivazione potranno essere consumati unicamente dai produttori o membri della Cooperativa o ceduti gratuitamente per fini solidaristici;
16. è assolutamente vietato l'accesso agli edifici e alle altre aree presenti nel Real Polverificio Borbonico;
17. non sub-concedere o comunque concedere a qualsiasi titolo, anche gratuito e temporaneo, in tutto o in parte, l'uso dell'area, o delle sue pertinenze, oggetto del presente atto.

Tanto premesso ,

**Visto** il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) "Codice per i beni culturali e del paesaggio" (di seguito "Codice") e ss.mm.ii, e in particolare:

- l'art. 106 secondo cui *"Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti"*;

**Visto** l'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta"*

*collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;*

Visto il Decreto n. 108 del 21.03.2024, di modifica del Decreto del Ministro della Cultura n. 161 del 11.04.2023, recante *“Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della Cultura”;*

Vista la nota prot. 0003322-P del 18.03.2025 con la quale veniva nominata quale RUP del procedimento l’Arch. Claudia Buonanno;

#### DECRETA

- di concedere in uso gli spazi meglio descritti in premessa al TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, con sede legale in Napoli, Piazzetta Arenella n. 1, (P.IVA e C.F. 05752021211), per la realizzazione del progetto *“Grande orto sociale”*, fatta salva l’osservanza dei termini e delle condizioni di cui alla parte motiva;
- che la concessione in oggetto avrà una durata di mesi 9, a decorrere dalla data di consegna degli spazi ;
- di concedere l’utilizzo degli spazi richiesti a titolo gratuito;
- che le prescrizioni e condizioni d’uso devono essere controfirmate dal Concessionario su ogni pagina e trasmesso al Concedente e, per conoscenza al responsabile dell’istruttoria;
- di trasmettere il presente decreto al soggetto concessionario, al seguente indirizzo pec: [iltulipano.coop@pec.it](mailto:iltulipano.coop@pec.it)

#### Il RUP

Claudia Buonanno

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel